

TRIBUNALE CIVILE DI VALLO DELLA LUCANIA

Sezione Volontaria Giurisdizione

Ricorso per omologa piano del consumatore

Per: il sig. **De Magistris Giuseppe (c.f. DMGGPP49B23F839D)**, nato a **Napoli in data 23.02.1949 e residente in Lustra (SA), frazione Ponte Rossi n. 56** rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Lucibello giusta procura rilasciata in calce al ricorso per la nomina dell'organismo di composizione della crisi ex art. 15 l. n. 3/2012 (Per eventuali comunicazioni si indica il seguente n di fax 0974.62218 nonché il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvgiuseppelucibello@pec.it);

- *ricorrente sovraindebitato* -

Premesso che

- ad istanza del signor De Magistris, il Tribunale civile di Vallo della Lucania, ha nominato un professionista (dott. Marco Miraldi) per lo svolgimento dei compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi ex art. 15, comma 9, della citata legge n. 3 del 2012, nell'ambito della procedura di volontaria giurisdizione rubricata con n. R.G. 445/2016;

- che il professionista nominato, dott. Marco Miraldi, in data 28.12.2017 ha provveduto al deposito, nell'ambito della procedura RGVG n. 445/2016, del Piano del consumatore e di propria relazione con attestazione di fattibilità, affermando testualmente: "ritenuta la meritevolezza all'accesso della procedura dell'istante avendo egli stesso fatto ricorso all'indebitamento, e quindi al credito, in misura proporzionale alla capacità reddituale nei momenti storici in cui ha contratto i debiti è del parere che sussistono i presupposti per poter ottemperare all'incarico conferitomi diretto alla predisposizione della proposta del piano" (si cfr. allegata relazione a firma del dott. Miraldi, comprensiva del Piano del consumatore)

- che pertanto, ad oggi, la proposta del Piano del Consumatore risulta rimessa alle valutazioni dell'Ill.mo Giudice in ordine al soddisfo dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 ovvero di assenza di frode ai danni dei creditori, come prescritto dall'art. 12 bis della l. n. 3 del 2012;

- che a seguito delle valutazioni di cui al precedente capoverso la disposizione di cui all'art. 12 bis, comma 1, della l. n. 3 del 2012 dispone che il Giudice *"fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi"*

Premesso altresì



- che la Banca IFIS SPA, per mezzo del proprio procuratore ha notificato in data 23.06.2017 atto di pignoramento presso terzi nei confronti del signor De Magistris Giuseppe, per un complessivo credito riportato in precetto di € 7.789,25;

- che il creditore istante ha dato impulso procedimentale all'intrapreso procedimento esecutivo, mediante iscrizione al ruolo dello stesso in data 20.07.2017, rubricato con n. R.G.E. 350/2017 e che la prossima udienza per l'assegnazione del credito è fissata per il giorno 18.05.2018;

- che ad oggi, l'accantonamento delle somme pignorate mensilmente sulla pensione (€ 219,00) oltre a determinare una riduzione della liquidità disponibile al di sotto della soglia minima di sopravvivenza determinano l'impossibilità di poter dare seguito concreto al piano di rateizzo proposto e pertanto è necessario, ai fini della fattibilità del Piano che l'Ill.mo Giudice, letti gli atti, fissi l'udienza di comparizione e al contempo sospenda la procedura esecutiva mobiliare presso terzi R.G. n. 350 del 2017 pendente innanzi al Tribunale civile di Vallo della Lucania;

- che quanto al credito ipotecario di maggiore rilievo di Unicredit (€ 96.436,17) è stata proposta la soddisfazione del creditore nella misura realizzabile dalla vendita forzata del bene (in seno alla procedura esecutiva immobiliare azionata presso il Tribunale civile di Vallo della Lucania R.G.E. n. 83/2016) o in alternativa la vendita del bene, paventandosi anche in tale ultimo caso la necessità di sospensione della procedura esecutiva immobiliare;

Tanto evidenziato, con il presente atto, il signor De Magistris Giuseppe, per mezzo del proprio difensore

CHIEDE

all'Ill.mo Giudice, affinché, ai sensi dell'art. 12 bis della l. n. 3 del 2012, Voglia:

- **fissare con decreto l'udienza per l'omologa del Piano del Consumatore e convocazione dei creditori**, disponendo a cura dell'Organsimo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto, adottando ogni provvedimento opportuno e di rito;
- **sospendere con il medesimo decreto e ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, l. n. 3 del 2012** la prosecuzione del procedimento di esecuzione forzata mobiliare presso terzi pendente innanzi al Tribunale civile di Vallo della Lucania R.G.E.M. n. 350/2017 nonché, qualora lo ritenga opportuno, della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. I. n. 83/2016 – Tribunale di Vallo della Lucania.

Trattasi di procedimento di volontaria giurisdizione soggetto a contributo unificato nella misura fissa di € 98,00.

Con ogni più ampia riserva istruttoria, si produce in allegato la seguente documentazione:



1) relazione dott. Miraldi – Piano del consumatore, depositata;

2) rinvio procedura esecutiva mobiliare RGEM n. 350/2017;

Con osservanza.

Vallo Scalo 07.11.2018

Avv. Giuseppe Lucibello

